

**DELIBERA N.112/24/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE SARDEGNA VIVA, FORNITORE DEL SERVIZIO MEDIA AUDIOVISIVO A CARATTERE COMUNITARIO SUPERSOUND TV - LCN 80, PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 COMMA 1 LETT. R) DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N, 208 E ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1 LETT. F) DELL'ALLEGATO A) ALLA DELIBERA AGCOM N. 353/11/CONS**

**(CONTESTAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA SARDEGNA PROT. N. 3907 - PROC. 19/24/MRM-CRC)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 9 ottobre 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante *“Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”*, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE”*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;



VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità” (di seguito, “Regolamento”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 332/24/CONS dell’11 settembre 2024”;

VISTA la delibera n.410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante “Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni” (di seguito, “Regolamento”), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTA la legge regionale 28 luglio 2008, n. 11, recante “Istituzione, del Comitato Regionale delle Comunicazioni (Co.re.com) della Regione Autonoma della Sardegna” e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni”;

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il quale vengono individuati i principi generali concernenti l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni in tema di comunicazioni, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato *Accordo Quadro 2023*);



VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell' *Accordo Quadro 2023* tra l' Autorità e gli Organi regionali competenti, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l' Autorità delega al CO.RE.COM” *l'esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMAR, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità*”;

VISTO il “ *Compendio di procedure operative per l'attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale*”, approvato dal Consiglio dell' Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 3 maggio 2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Con atto del CO.RE.COM. Sardegna - Cont.prot.n.3907 è stata contestata, in data 30 maggio 2024 e notificata in pari data, all' associazione culturale Sardegna Viva - fornitore dei servizi di media audiovisivi lineari in ambito locale con il marchio editoriale “Supersound TV”, la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3 comma 1 lett. r) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e nell'articolo 1, comma 1 lett. f) dell'allegato A) alla delibera Agcom n. 353/11/CONS.

Le violazioni sono state riscontrate nell'ambito dell'attività di monitoraggio della programmazione finalizzata alla verifica della conformità della programmazione alla normativa legislativa e regolamentare in vigore, in particolare, in tema di pubblicità e obblighi di programmazione e garanzie dell'utenza, che il CO.RE.COM. Sardegna compie su delega dell' Autorità, e che ha condotto all'avvio di una sessione di monitoraggio dei programmi trasmessi dall'emittente dalle ore alle ore 00.00 del giorno 7 febbraio 2024 alle ore 24.00 del giorno 13 febbraio 2024.

Il suddetto CO.RE.COM., pertanto, dopo aver acquisito in data 20 aprile 2024 (prot. n. 2361) la relazione fornita dal soggetto incaricato della registrazione e dell'analisi dei dati, avviata l'istruttoria ed esaminato le registrazioni, ha rilevato che l' associazione culturale Sardegna Viva, esercente il servizio di media audiovisivo in ambito locale “Supersound TV”, non ha rispettato l'obbligo imposto dal TU della radiotelevisione di trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle ore 7 alle ore 21.

In particolare, dagli esiti dell'attività istruttoria espletata è stato riscontrato che “Supersound TV” nel periodo monitorato, ed in particolare nelle giornate del 17, 18, 19, 20, 21 e 23 febbraio 2024 non ha rispettato il suddetto obbligo imposto dall'articolo 3, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e dall'art. 1 comma 1 lett. f) dell'Allegato A) alla Delibera 353/11/CONS.



## 2. Deduzioni dell'Associazione

Il 29 maggio 2024, in data antecedente al formale inoltro della contestazione avvenuto il giorno seguente, il rappresentante della suddetta associazione "*avendo avuto notizia*" che il Co.Re.Com Sardegna avrebbe inteso "*prendere dei provvedimenti per la mancanza di programmazione autoprodotta sul canale Supersound TV*", ha comunicato che "*nelle prossime settimane ci sarebbero state altre trasmissioni in diretta, la mattina e il pomeriggio, per un totale di 8 ore di programmi autoprodotti*".

In data 3 giugno 2024, con nota prot. n. 4093, l'Associazione in parola riscontrando la contestazione deduceva quanto segue: "*da lunedì 10 giugno partiranno 4 programmi giornalieri della durata di 2 ore cad. con conduzione in diretta, arrivando così alla copertura giornaliera dei programmi autoprodotti*".

## 3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito di ogni valutazione istruttoria, esaminata la documentazione in atti, questa Autorità, ritenendo dimostrata la violazione delle disposizioni contestate, decide di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Sardegna di irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti dell'associazione culturale Sardegna Viva - fornitore dei servizi di media audiovisivi lineari in ambito locale con il marchio editoriale "Supersound TV", e di procedere alla comminazione della sanzione per la violazione dell'articolo 3, comma 1, lettera *r*) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e dell'art. 1 comma 1 lett. *f*) dell'Allegato A) alla delibera 353/11/CONS.

Si rileva, infatti, quanto segue.

In via preliminare si ravvisa l'impossibilità di acquisire quale memoria difensiva la nota inviata dall'associazione in parola in data 29 maggio 2024, e quindi antecedentemente alla notifica dell'atto di contestazione avvenuta il 30 maggio. Lo scritto difensivo inviato, peraltro, a seguito di "*indiscrezioni pervenute*" al rappresentante dell'Associazione, non può che collocarsi, infatti, al di fuori dall'alveo procedimentale.

Per quanto concerne, invece, le sommarie memorie pervenute in data 3 giugno 2024, le stesse si sostanziano nel comunicare "*pro futuro*" la messa in onda di nuovi programmi autoprodotti.

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 1, lett. *r*) del d.lgs. n. 208 dell' 8 novembre 2021 recita: "*fornitore di servizi di media audiovisivi a carattere comunitario: il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle ore 7 alle ore 21*";

CONSIDERATO che l'articolo 1 comma 1 lett. *f*) dell'allegato A) della delibera n.



353/11/CONS definisce la nozione di “fornitore di servizi di media a carattere comunitario”: il “fornitore che si impegna a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50% dell’orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21”;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell’art. 67, commi 2, *lett. a*), e 5, del d.lgs. n. 208/2021;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale pari a euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dall’associazione sopra menzionata deve ritenersi di media entità, in considerazione della rilevazione, rispetto all’intera settimana oggetto di monitoraggio, di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.

#### **B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione**

L’associazione non ha, di fatto, dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell’eliminazione o dell’attenuazione delle conseguenze dannose.

#### **C. Personalità dell’agente**

L’associazione, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un’organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

#### **D. Condizioni economiche dell’agente**

In considerazione della situazione economica della Associazione *de qua* che presenta condizioni economiche positive di bilancio al 31 dicembre 2023 ed un utile di esercizio, così come si evince dalla documentazione istruttoria acquisita agli atti, si ritiene congruo determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura sopra indicata.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 “salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”;



RILEVATO che, ai sensi del punto B.1, comma 9, della delibera 265/15/CONS, *“ove la condotta illecita sia unitaria (seppur frazionata nel tempo) e sia violata più volte la medesima norma, potrà trovare applicazione il cosiddetto “cumulo giuridico” delle sanzioni previsto dalla norma (art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689), da cui deriva l’irrogazione di un’unica sanzione il cui importo è modulato tenendo conto di tutte le circostanze del caso (ivi compresa, soprattutto, la plurioffensività della condotta ed il suo protrarsi nel tempo)”*;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, infatti, ricorre il c.d. concorso formale di illeciti, in quanto la messa in onda, seppur frazionata nel tempo/ripetuta in un preciso e ridotto arco temporale, delle medesime comunicazioni commerciali audiovisive, ha comportato in capo all’ associazione culturale Sardegna Viva la commissione con una sola azione di più violazioni della medesima disposizione normativa;

RITENUTO, per l’effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione stessa previsto per la singola violazione più grave pari a 1.549,50 (millecinquecentoquarantannove/50) aumentata del triplo pari a euro 4.648,50 (quattromilaseicentoquarantotto/50) secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, di cui all’articolo 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

### **ORDINA**

All’ associazione culturale Sardegna Viva - fornitore del servizio media audiovisivo a carattere comunitario “Supersound TV”, con sede legale ad Olbia (SS), Via Piemonte 31 - 07026 - (PI 01936170909), di pagare la sanzione amministrativa di 4.648,50 (quattromilaseicentoquarantotto/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, di cui all’ art. 45, comma 8, d.lgs. n. 208/21, nei termini descritti in motivazione;

### **INGIUNGE**

alla citata Associazione di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 4.648,50 (quattromilaseicentoquarantotto/50) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.112/24/CSP”* ovvero, in alternativa,



indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n.112 /24/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 9 ottobre 2024

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**LA COMMISSARIA RELATRICE**  
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba